

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2483

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TRANTINO

Presentata il 16 marzo 1988

Nuova disciplina per l'esame di abilitazione alla professione forense

ONOREVOLI COLLEGHI! — Alla fine di rendere più rispondente alle attuali esigenze l'esame che consente l'accesso alla professione di procuratore legale, ed in ossequio alla avvertita esigenza di modelarlo su discipline già in vigore per altre professioni, si è ritenuto doveroso intervenire con l'articolato che si propone e che trae motivazione anche dalle seguenti considerazioni:

1) che gli esami scritti non possono essere affrontati, nella migliore delle ipotesi, che ad oltre due anni dalla laurea;

2) che quelli orali sono appannaggio di pochi « superstiti » (le ultime percentuali sono eloquenti in merito) e si sostengono ad almeno tre anni e mezzo dalla laurea;

3) che durante il lungo lasso di tempo intercorrente, il praticante procu-

ratore legale svolge, nella grande generalità dei casi, attività esclusivamente « manuale », il che si risolve molto spesso in autentico « sfruttamento » frustrante per il giovane (oltretutto male o affatto retribuito);

4) che il praticante, quindi, dimentica molto di quel poco che la università è riuscita ad insegnargli, perdendo altresì l'abitudine allo studio a causa del tempo che dedica alla « pratica »;

5) che di tale pratica non tiene conto l'attuale esame di abilitazione, vertente per lo più su problemi giuridici assai astratti e, comunque, sempre molto teorici.

Si propone, quindi, il seguente articolato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È ammessa, durante lo svolgimento delle prove dell'esame di abilitazione per la professione di procuratore legale, la consultazione di commentari ai codici.

ART. 2.

1. Le commissioni d'esame sono composte in ragione di un componente per cinquanta candidati ammessi alle prove scritte.

ART. 3.

1. I candidati che conseguono la sufficienza in una soltanto delle due prove scritte, devono sostenere il nuovo esame solo relativamente alla prova non superata.

ART. 4.

1. L'esame scritto è valutato nella sua sufficienza globale, sommando i voti riportati nelle prove scritte.